



Civile Sent. Sez. 1 Num. 17333 Anno 2015

Presidente: FORTE FABRIZIO

Relatore: ACIERNO MARIA

Data pubblicazione: 31/08/2015

SENTENZA

sul ricorso 4079-2009 proposto da:

UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A. (c.f. 09976231002),
già UNICREDIT BANCA S.P.A., già denominata UniCredit
Servizi Retail Due S.p.a., conferitaria del ramo
d'azienda bancaria qualificato come Retail Centro
Sud Italia conferito da UniCredit S.p.a.
(quest'ultima già incorporante di altre società
denominate UniCredit Banca di Roma S.p.a., UniCredit
Banca S.p.a., Banco di Sicilia S.p.a. e BiPop Carire
S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro

2015

908



tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CESI 72, presso l'avvocato LUIGI ALBISINNI,
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
ACHILLE BUONAFEDE, giusta procura a margine del
ricorso;

- **ricorrente** -

contro

MUSCO' MICHELE (c.f. MSCMHL35L02D122I),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 10,
presso la dott.ssa BEI ANNA - STUDIO ROSATI,
rappresentato e difeso dagli avvocati DEMETRIO
VERBARO, ALFREDO GUALTIERI, giusta procura a margine
del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 778/2008 della CORTE
D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
ACIERNO;


udito, per la ricorrente, l'Avvocato ACHILLE
BUONAFEDE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato DEMETRIO
VERBARO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha



concluso per il rigetto del terzo motivo ultima
parte (e ivi il quesito n.5), assorbiti gli altri
motivi.



le



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Michele Muscò ha convenuto in giudizio Banca Unicredit deducendo di aver stipulato un contratto per la negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta ordini concernenti valori mobiliari nonché di essere titolare di un conto deposito titoli; nel conto deposito titoli in virtù di contratto di negoziazione e raccolta ordini erano in essere obbligazioni Parmalat Finance Corporation TV 16/472005 per complessivi E 4.916.000 acquistati in tre tranches nel 2001 e 2002. Poiché il capitale investito a causa del crack Parmalat era stato perso per responsabilità della banca che aveva contravvenuto a norme contrattuali, legislative e regolamentari e per violazione dei doveri funzionali e professionali su di essa incombenti, veniva richiesto il risarcimento del danno pari al costo d'acquisto delle obbligazioni predette, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Si costituiva Unicredit chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Catanzaro dichiarava la nullità degli ordini di acquisto e condannava la banca al pagamento del costo di acquisto delle obbligazioni oltre agli interessi legali.

La Corte d'Appello su impugnazione Unicredit affermava :

- a) In tema d'intermediazione finanziaria la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione



delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale ma non determina alcuna nullità contrattuale né del contratto quadro né dei singoli atti attuativi di esso;

- b) Le violazioni lamentate devono essere ricondotte nell'ambito dell'inadempimento contrattuale;
- c) Le violazioni denunciate hanno ad oggetto norme che rientrano nella fase esecutiva del contratto quadro;
- d) Il vincolo legale della forma scritta ex art. 23 d.lgs n.58 del 1998 riguarda soltanto il contratto quadro e non anche i singoli ordini d'investimento;
- e) Il requisito formale sopraindicato è previsto soltanto nell'ipotesi di operazione non adeguata come stabilito nell'art. 29 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 ma senza sanzione; il successivo art. 30 rimette all'autonomia privata le modalità attraverso le quali l'investitore può impartire ordini ed istruzioni;
- f) La violazione di norme regolamentari e contrattuali deve essere accertata solo al fine di verificare la fondatezza della domanda risarcitoria;
- g) L'onere della prova è quello stabilito al sesto comma dell'art. 23 sopracitato : "spetta ai soggetti abilitati



l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta".

- h) Le operazioni sono state eseguite in un mercato non regolamentato (Euro TXL),
- i) Non è stata impugnata la parte della sentenza di primo grado che ha accertato la natura di "operatore non qualificato" del Muscò; esso peraltro non rivestiva in concreto tale qualità in mancanza della dichiarazione autoreferenziale richiesta dall'art. 31 del Reg. Consob;
- j) Da tale premessa consegue l'applicazione di un regime di protezione più intenso, ed in particolare l'obbligo di segnalazione dell'eventuale conflitto d'interessi; una disciplina puntuale degli obblighi informativi degli intermediari in particolare in ordine alla verifica e valutazione dell'adeguatezza dell'operazione;
- k) L'investitore doveva essere informato in ordine al fatto che le operazioni si erano svolte su mercato non regolamentato in violazione dell'art. 2 che richiedeva in tali ipotesi un ordine preventivo apposito del cliente, impartito per iscritto. In particolare la previsione negoziale imponeva la forma scritta per le operazioni di negoziazione al di fuori dei mercati regolamentati di valori quotati nei mercati regolamentati, così da richiederla a maggior ragione per investimenti che non riguardavano valori quotati nei mercati regolamentati;



- l) L'ordine di acquisto non autorizzava l'investimento in mercato non regolamentato,
- m) Le indicazioni contenute nelle conferme dell'ordine di acquisto erano inidonee perché sostanzialmente in codice (SSOTLX) oltre che non provata la ricezione,
- n) Non risultava, in conclusione che il Muscò fosse stato posto in condizione di comprendere che le operazioni si svolgessero in mercato non regolamentato. La banca cui incombeva l'onere di fornirne la prova non ha assolto a tale onere;
- o) Peraltro l'art. 44 del Reg. Consob prevede comunque la specifica preventiva autorizzazione scritta per l'acquisto di strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati in misura non superiore al 25% del controvalore del patrimonio gestito ed al 10% del controvalore del patrimonio medesimo per ogni operazione. Dall'esame dei movimenti del libretto di deposito è agevole riscontrare il superamento di tali limiti nelle operazioni d'investimento in contestazione (oltre 4.000.000 di euro su un patrimonio mobiliare gestito di oltre 8.000.000 di euro).
- p) L'art. 1 del contratto quadro richiedeva peraltro apposita richiesta scritta per tali peculiari operazioni di cui non si è fornita prova;



- q) Non poteva ritenersi non necessario il prospetto informativo, risultato mancante, perché si trattava di negoziazioni sul mercato secondario. La possibilità di vendere titoli del proprio portafoglio da parte della banca intermediaria presuppone la richiesta del singolo cliente che manifesti espressamente l'intenzione d'investire su tali titoli finanziari. Nella specie la mancata conoscenza da parte dell'investitore della natura dei titoli implica la totale mancanza del requisito;
- r) Le operazioni d'investimento in questione non potevano essere ricondotte a mera esecuzione degli ordini dell'investitore dal momento che la banca è tenuta ad una valutazione di essi sulla base della adeguatezza dell'operazione ed a fornire le informazioni sulle specifiche caratteristiche anche quando l'investitore si sia rifiutato di fornire informazioni sulla sua situazione patrimoniale o finanziaria e sugli obiettivi d'investimento e propensione al rischio;
- s) Il giudizio d'inadeguatezza è stato svolto sulla base della entità e natura degli investimenti (obbligazioni estere), la tipologia di mercato (non regolamentato) i rischi dell'operazione così come indicati nella scheda di prodotto, peraltro non conosciuta dall'investitore, il profilo di rischio e la rilevata percentuale tra il patrimonio in titoli e l'investimento in obbligazioni



Parmalat. La scheda prodotto evidenziava che il rating era BBB ovvero di categoria immediatamente precedente quelle speculative, ovvero operazioni rischiose. Si trattava di obbligazioni estere solo garantite da Parmalat. Su tali cruciali aspetti l'informazione è mancata;

- t) Trova applicazione nella specie l'art. 29 del Reg. Consob secondo il quale gli intermediari autorizzati devono astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate e devono informare l'investitore delle ragioni per le quali l'operazione non è adeguata. Nel caso in cui l'operatore insista devono avere uno specifico ordine scritto o telefonico trascritto, in cui sia fatto riferimento alle circostanze concrete. Il rifiuto dell'investitore di fornire informazioni non elimina tali obblighi;
- u) L'inadeguatezza non è contraddetta dal profilo dell'investitore, non essendo stata dimostrata dalla banca una propensione al rischio, attesa la consistenza nel tempo del patrimonio mobiliare del Muscò;
- v) Dalla scheda prodotto si evince la complessità dello strumento che può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate, e l'obbligo di specifica informazione, mancato nella specie,
- w) Peraltro il difetto d'informazione ha riguardato anche la mancata segnalazione del conflitto d'interessi, essendo



l'Unicredit tra le banche che hanno curato il collocamento dei titoli in questione;

- x) In conclusione, non è stato provato che gli acquisti in questione siano stati ordinati dall'investitore con la consapevolezza della natura e del tipo d'investimento, ragione per cui la banca non ha agito con la diligenza e trasparenza richiesta dalla legge (art. 21 d.lgs n. 58 del 1998);
- y) Non sussiste il concorso di responsabilità ex art. 1227 cod. civ. in quanto non può imporsi a carico del creditore un'attività gravosa e straordinaria né per escludere la propria responsabilità la banca può opporre la notoria solidità della Parmalat e l'imprevedibilità del default al tempo degli investimenti;

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Unicredit affidato a tre articolati motivi. Vi è controricorso del Muscò e memorie ex art. 378 cod. proc. civ. di entrambe le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 28, 29, 31 del reg. Consob n. 11522 del 1998 nonché degli artt. 1362, 2697, 2727, 2729 cod. civ. 112 e 346 cod. proc. civ. e 10 d.lgs n. 5/2003 per avere la Corte d'Appello ritenuto raggiunta la prova dell'inadeguatezza dell'operazione, evincendola da elementi e dati irrilevanti



mediante un meccanismo illegittimo di praesumptio de
praesumpto. La Corte territoriale ha ravvisato una
rischiosità intrinseca delle operazioni eseguite sulla base
di parametri non corrispondenti a quelli dell'art. 29 reg.
Consob., ed in particolare dalla natura degli investimenti
(obbligazioni estere), tipologia di mercato (non
regolamentato); rischi dell'operazione come emergenti dalla
scheda prodotto, percentuale tra patrimonio titoli e
investimento in obbligazioni Parmalat.

Per confutare ciascuno degli indicatori individuati dalla
Corte d'Appello la banca ricorrente sviluppa un'ampia
argomentazione costituita di più tesi che si concludono
ciascuna con uno specifico quesito di diritto. In
particolare si mette in luce che la natura estera
dell'investimento non ne costituisce una caratteristica
insolita né costituisce un elemento di rischio, essendo
prassi abituale operare su titoli esteri; che i mercati non
regolamentati offrono idonee garanzie di affidabilità; che
i rischi emergenti dall'esame della scheda prodotto non
caratterizzano l'investimento come speculativo anche alla
luce della solida situazione Parmalat al momento
dell'acquisto; che il richiamo all'art. 44 del reg. Consob
è errato in quanto la proporzione ivi indicata tra
patrimonio mobiliare complessivo e investimento riguarda
solo la gestione del portafoglio titoli; che il prospetto



informativo non era necessario non trattandosi di sollecitazione all'investimento ma di negoziazione sul mercato secondario.

Inoltre la ricorrente sottolinea di aver contestato che l'investitore non fosse un operatore qualificato evidenziandone le qualità di imprenditore molto ricco e di successo e aggiunge che non è necessaria la dichiarazione autoreferenziale come ritenuto nella sentenza impugnata. Infine non è stato tenuto nella debita considerazione il rifiuto dell'investitore di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e gli obiettivi d'investimento mentre tale aspetto è di estremo rilievo potendo l'intermediario tenere conto di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati (art. 29 Reg. Consob). Nella specie si è tenuto conto della qualità imprenditoriale, dell'ingente patrimonio mobiliare ed immobiliare, della movimentazione del conto della reiterazione degli ordine relativi alle obbligazioni di cui è causa.

In conclusione del primo motivo vengono formulati altri sei quesiti di diritto oltre ai cinque di chiusura delle prospettazioni specifiche relative alla contestazione degli indicatori dell'inadeguatezza dell'operazione e degli obblighi d'informazione dell'investitore.



La censura viene prospettata anche sotto il profilo del vizio di motivazione in ordine all'omessa considerazione della possibilità riconosciuta all'intermediario, dalla normativa di cui ai richiamati artt. 28 comma 1) lettera a) e 29 comma 2 di desumere le informazioni di legge dalla c.d. storicità del cliente.

La censura (o le censure, attesa l'articolazione complessa della medesima) non possono essere accolte, non tanto per l'uso improprio della formulazione dei quesiti di diritto nello sviluppo argomentativo del motivo o per il numero finale degli stessi, quanto per le ragioni che seguono.

La Corte d'Appello ha ritenuto in primo luogo che il Muscò non fosse un operatore qualificato, sia perché l'assenza di quale qualità non era stata contestata, sia perché ne difettavano i requisiti di legge.

Nessuno dei due rilievi risulta scalfito dalle censure del ricorrente. Non il primo perché la qualità in questione ha un preciso contenuto tecnico giuridico che il mero riferimento all'entità del patrimonio dell'investitore ed alle sue attitudini imprenditoriali non integrano, con conseguente correttezza della valutazione di non contestazione eseguita. Non il secondo perché i requisiti sono espressamente previsti dall'art.31 secondo comma, del citato reg. Consob che così recita :



" Per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i promotori finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante".

Il Muscò ne è del tutto escluso in quanto privo della qualità soggettiva indefettibile secondo la norma (società o persona giuridica). Non vi è infine (né avrebbe potuto esserci, in mancanza della predetta qualità soggettiva) la espressa dichiarazione richiesta dalla norma sopracitata. (Cfr. l'affermazione del medesimo principio, nella vigenza



dell'art. 13 del reg. Consob n.5387 del 1991 di sostanzialmente analogo tenore in Cass. 12138 del 2009).

Ferma la non qualità di operatore qualificato dell'investitore, risulta di primario rilievo l'esame delle ragioni riscontrate dalla Corte territoriale in ordine all'inadeguatezza delle operazioni. La valutazione è tratta da una pluralità di indici considerati unitariamente ed interrelati tra di loro. L'esame atomistico prospettato nel ricorso è del tutto inidoneo a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto fondata su valutazioni oggettive, quali la natura incontestata di titoli esteri e la conseguente operatività in mercati non regolamentati caratterizzati da minori garanzie, l'incidenza molto rilevante sul patrimonio mobiliare complessivo, il livello di rischio indicato nella scheda prodotto. In particolare l'equiparazione tra mercati regolamentati e non regolamentati è smentita non solo dalla loro intrinseca diversità ma anche dalle norme citate (peraltro successive ed inapplicabili alla fattispecie) dal ricorrente che ne sottolineano l'appartenenza a distinte categorie. La scheda prodotto evidenzia oggettivamente un grado di rischio elevato, mentre la banca ricorrente sembra ritenere che solo le operazioni di pura speculazione possano ritenersi rischiose. Al contrario l'incidenza delle operazioni sul patrimonio dell'investitore ne pongono in luce l'elevata



entità proprio in considerazione della loro natura e della scarsità di garanzie. La mancanza d'informazioni sulla propensione al rischio dell'investitore, come sottolineato dalla Corte d'Appello non può rivestire alcuna incidenza in ordine agli indici del tutto oggettivi dai quali è stata legittimamente tratta la natura inadeguata delle operazioni. Peraltro tale omissione non giustifica alcuna limitazione degli obblighi informativi (ex multis Cass. 7922 del 2015) laddove previsti dalla norma. A tale specifico riguardo deve rilevarsi l'inconferenza del richiamo alla funzione tipica del prospetto informativo rispetto alla sollecitazione al risparmio ed all'investimento. Nella specie gli obblighi informativi specifici sorgono dal duplice accertamento della inadeguatezza dell'operazione e dalla esclusione dell'investitore dalla categoria dell'operatore qualificato.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1225 e 1227 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per non avere la Corte d'Appello esattamente valutato le risultanze delle prove orali svolte in primo grado, univocamente comprovanti i reiterati suggerimenti di diversificazione del portafoglio titoli e di vendita quanto meno parziale delle obbligazioni Parmalat, al fine di differenziare gli investimenti, ciò in particolare dopo il



crollo dei titoli Cirio ed aver giustificato la reiezione del motivo con motivazione del tutto insufficiente. L'art. 1225 cod. civ. si ritiene violato in virtù della comprovata totale imprevedibilità del crac Parmalat.

Entrambe le censure si chiudono con quesito di diritto e vengono formulate anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

La prima deve essere dichiarata inammissibile perché mira a prospettare una diversa valutazione delle risultanze delle prove orali, ritenute insindacabilmente non sufficienti a fondare un concorso di responsabilità proprio perché prive del preventivo supporto informativo.

Il vizio di motivazione è privo della sintesi fattuale, richiesta a pena d'inammissibilità dall'art. 366 bis, ultima parte, cod. proc. civ. razione temporis applicabile.

Al fine di affrontare la censura relativa alla violazione del'art. 1227 cod. civ. è necessario evidenziare che l'incidenza del concorso del fatto colposo del creditore si rivolge esclusivamente alla quantificazione del danno da risarcire, rimanendo accertata la responsabilità contrattuale dell'intermediario per l'omessa informazione sull'inadeguatezza delle informazioni relative all'investimento Parmalat per tutti i fattori di rischio non preventivamente esplicitati dalla banca ed illustrati



nell'esame del precedente motivo. Al riguardo anche di recente questa Corte ha ribadito che la responsabilità dell'intermediario che ometta di rappresentare all'investitore i rischi dell'investimento, ovvero che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale, investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro intercorrente tra le parti, sicché il danno invocato dal cliente medesimo non può essere limitato al mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale, ma ha ad oggetto la effettiva perdita patrimoniale subita a causa dell'investimento (Cass. 12262 del 2015; 8462 del 2014). A tale peculiare riguardo la dedotta imprevedibilità del crac Parmalat non è idonea a superare la responsabilità dell'intermediario in quanto fondata sul mancato assolvimento degli specifici obblighi informativi propri delle operazioni inadeguate e riguardanti le singole operazioni. Peraltro proprio la dedotta reiterazione degli inviti a disinvestire parzialmente ed a diversificare gli investimenti costituisce una condotta contraddittoria rispetto alla invocata imprevedibilità.

Secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità al fine d'integrare la condotta colposa del creditore produttiva della riduzione del danno da risarcire



è necessaria "l'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegue la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole", (Cass.11698 del 2014) o quanto meno l'inosservanza delle comuni regole di prudenza (Cass.S.U. 24406 del 2011).

La mera mancata condivisione da parte dell'investitore dei suggerimenti forniti dopo la conclusione dell'ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell'investimento obbligazionario, non integra né la volontaria esposizione ad un rischio né la violazione di una regola di comune prudenza essendo insufficiente a tale fine la mera indicazione dell'esigenza o dell'utilità di una diversificazione dei medesimi nel tempo, tenuto conto dell'inadempienza preventiva agli obblighi informativi previsti dalla legge relativamente ad un ordine di esecuzione concernente un'operazione inadeguata. Al riguardo non viene specificamente dedotta la sottoposizione al cliente, ancorché effettuata oltre i limiti temporali previsti dalla legge, dei rischi di perdite in caso di conservazione dell'investimento fino alla scadenza ma solo l'opportunità sopravvenuta di una diversificazione. Peraltro l'adeguatezza della motivazione in ordine alla considerazione e valutazione delle deposizioni testimoniale



non può essere esaminata per l'inammissibilità della censura ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 23 del d.lgs n. 58 del 1998 nonché degli artt. 1362 cod. civ., 115 c.p.c. e 27 Reg. Consob per avere la Corte d'Appello ingiustificatamente ravvisato il conflitto d'interessi e la violazione dell'obbligo informativo scritto in ordine ad esso.

In particolare, secondo la parte ricorrente, è stato erroneamente ritenuto che l'espressione "mercato telematico" contenuta negli ordini d'acquisto dovesse significare "Mercato telematico della Borsa Valori", ovvero un mercato regolamentato e non semplicemente un mercato a negoziazione continua eseguito in via telematica. Inoltre è stato mal interpretato l'art. 2 del Contratto quadro che prescrive il preventivo ordine impartito per iscritto dal cliente per l'esecuzione di ordini relativi a valori quotati nei mercati regolamentati ma negoziati al di fuori. Tale previsione esclude infatti l'ordine specifico per iscritto per gli ordini relativi a titoli neanche quotati nei mercati regolamentati. La diversa interpretazione del giudice di merito non è condivisibile perché contraria al testo della clausola. Al riguardo deve rilevarsi che secondo la parte ricorrente tutte le obbligazioni Parmalat su qualsiasi mercato trattate hanno subito il default. Ciò



esclude ai fini del risarcimento del danno il nesso causale che comunque permane a carico dell'investitore anche ai sensi dell'art. 23 sesto comma d.lgs n. 58 del 1998, tenuto conto anche delle risultanze probatorie.

Infine la ricorrente, premesso di aver contestato anche il profilo del conflitto d'interessi ne esclude la sussistenza in quanto le obbligazioni in oggetto non sono state emesse da Unicredit ma esclusivamente negoziate in conto proprio, ovvero acquistate sul mercato da Unicredit e successivamente negoziate e l'investitore non ha provato la sussistenza di un danno riconducibile a tale situazione.

La censura, articolata in due distinti profili deve ritenersi inammissibile. Il primo profilo relativo alla natura e qualità del mercato (regolamentato o non regolamentato) nel quale si è svolta la negoziazione dei titoli in questione, non attiene al conflitto d'interessi ma all'incisività dell'obbligo informativo derivante dal grado di rischio dell'operazione. Essa si prospetta anche nuova, in quanto nel giudizio di secondo grado, stando a quanto riportato in ricorso, la banca appellante si era limitata ad escludere il nesso causale tra il danno lamentato e il dedotto conflitto d'interessi. Il danno, tuttavia, è dato dalla conseguenza sull'investimento del default. Il conflitto d'interessi non costituisce secondo l'accertamento di fatto, insindacabilmente svolto dalla



Corte d'Appello, la causa esclusiva del danno ma compone il quadro di carenze informative che hanno concorso ad integrare il grave inadempimento informativo dell'intermediario, in virtù delle quale l'investitore è stato indotto all'ordine di acquisto.

Anche la non configurabilità del conflitto costituisce una censura nuova, nulla essendo stato dedotto nel giudizio di merito in ordine al grado d'interesse proprio nella negoziazione da parte di Unicredit. Peraltro, come già rilevato, è sufficiente, nella specie, a fondare la condotta inadempiente dell'intermediario eziologicamente incidente sulla produzione del danno patrimoniale così come accertato nel giudizio di merito è la mancata informazione preventiva per iscritto (Cass. 22147 del 2010 e 18140 del 2013) e in modo completo dell'investimento in questione in quanto qualificabile come operazione inadeguata, essendo stata riconosciuta la natura non professionale dell'investitore (Cass. 29864 del 2011) e l'ininfluenza del rifiuto di fornire informazioni sui propri obiettivi d'investimento e sulla propria propensione al rischio, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che anche in questa ipotesi l'intermediario non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento ma al contrario deve comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e

trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso. (Cass. 18039 del 2012).

In conclusione il ricorso deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in E 5000 per compensi; E 200 per spese oltre accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2015

 FASSA

Il presidente